



**Kantonsgericht von Graubünden
Dretgira chantunala dal Grischun
Tribunale cantonale dei Grigioni**

Rif.:
ERZ 10 210

Coira, 03 novembre 2010

Comunicata per iscritto il:

Sentenza

Giudice unico in materie civili

Presidenza Brunner
Attuario Rogantini

Nel ricorso civile

di X.A., richiedente e ricorrente, patrocinata dall'avv. lic. iur. Fabrizio Keller, San Roc, 6537 Grono,

contro

la sentenza della Presidente f. f. del Tribunale distrettuale Moesa del 14 settembre 2010, comunicata lo stesso giorno, in re della richiedente e ricorrente contro Y.A., richiedente e resistente, patrocinato dall'avv. lic. iur. Daniele Jörg, Via Bossi 12, 6901 Lugano,

concernente misure a protezione dell'unione coniugale (assegnazione dell'abitazione coniugale)

è risultato:

I. Fattispecie

A. I coniugi X.A. sono sposati dal _ e sono genitori di due figlie oggi maggiorenni e sposate (doc. 2.2/3).

B. Il 1° marzo 2009 la moglie X.A. si trasferì in un appartamento a B. da lei preso in affitto con contratto del 20 febbraio 2009 (doc. di parte ricorrente 01/2). Vi trasferì in stessa data pure la sua attività indipendente e con questa anche gli allacciamenti di telecomunicazione, ordinando un nuovo numero per il marito rimasto nell'abitazione coniugale di C. (doc. 2.4).

C. Con istanza di assunzione di misure di protezione dell'unione coniugale del 12 maggio 2009 Y.A. chiese che lui e sua moglie siano autorizzati a vivere separati e che venga pronunciata la separazione dei beni a far tempo dal 1° marzo 2009. Postulò inoltre che l'abitazione coniugale di C. venga assegnata in uso a lui, dovendone assumere ogni costo e spesa, e che la moglie sia condannata a restituire le tre chiavi dell'abitazione coniugale e a versare un contributo di mantenimento mensile di fr. 9'650.– a partire dal mese di marzo 2009 (doc. 1.1).

D. X.A. non si oppose né alla richiesta di autorizzazione di vita separata né alla separazione dei beni, chiese però che l'abitazione coniugale sia assegnata in uso a lei e di non dover versare alcun contributo alimentare al marito (doc. 1.2).

E. Mediante sentenza di misura a protezione dell'unione coniugale del 14 settembre 2010 la Presidente f. f. del Tribunale distrettuale Moesa autorizzò le parti a vivere separate e dichiarò la separazione dei beni, entrambe le misure a far tempo dal 1° marzo 2009. L'abitazione coniugale di C. fu assegnata in uso al marito Y.A., dovendone questi assumere ogni costo e spesa. Inoltre fu condannata la moglie a pagare l'importo mensile di fr. 2'305.– a titolo di contributo di mantenimento per il marito a partire dal mese di gennaio 2010. I costi della procedura furono messi a carico delle parti a ragione di metà ciascuna e le ripetibili furono dichiarate compensate.

F. Con ricorso del 5 ottobre 2010 X.A. chiede che l'abitazione coniugale sia assegnata in uso a lei e che i costi di procedura vengano distribuiti a ragione di 1/5 a suo carico e di 4/5 a carico del marito, dovendole questi versare l'importo di fr. 3'500.– a titolo di ripetibili. Il contributo di mantenimento quindi non è oggetto della presente procedura. In linea di massima si tratta bensì solamente di statuire sull'assegnazione dell'abitazione coniugale e – in caso dovesse prevalere la ricorrente – di ripartire diversamente le spese giudiziarie.

G. Y.A. chiede la reiezione del ricorso, protestando spese e ripetibili. L'autorità precedente non ha presentato osservazioni.

II. Considerandi

1. Giusta l'art. 8 cifra 11 della Legge d'introduzione al Codice civile svizzero del 12 giugno 1994 (LICC; CSC 210.100) il presidente del tribunale distrettuale è competente per le misure di protezione dell'unione coniugale ai sensi degli artt. 172 a 180 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210). Contro le sue decisioni in quest'ambito è dato il ricorso al giudice unico del Tribunale cantonale (art. 12 cpv. 1 LICC). Secondo l'art. 12 cpv. 3 LICC la procedura è disciplinata dalle disposizioni sulla procedura di ricorso ai sensi degli artt. 232 segg. del Codice di procedura civile del Cantone dei Grigioni del 1° dicembre 1985 (CPC-GR; CSC 320.000). Al contrario di quanto prevedono queste norme, però, nei ricorsi ai sensi dell'art. 12 LICC il giudice unico in questi casi è libero nella valutazione delle prove e conseguentemente dispone di una cognizione libera e illimitata (PTC 2004 n. 23 consid. 3.c, 2002 n. 44 consid. c). È ammesso presentare ulteriori documenti anche nella procedura di ricorso purché questi fossero stati ammissibili in procedura di prima istanza (PTC 1992 n. 63 consid. 1.b). Vanno quindi considerati come facenti parte integrante dell'incarto anche i documenti inoltrati dalle parti nel corso della procedura di ricorso (doc. di parte ricorrente 01/2, 01/3, 01/4, e doc. di parte resistente 04/1 e 04/2).

Il ricorso essendo debitamente motivato e tempestivo rispetta i requisiti formali giusta l'art. 233 CPC-GR ed è quindi ricevibile in ordine.

2. Resta da statuire soltanto sulla questione dell'assegnazione dell'abitazione coniugale giusta l'art. 176 cpv. 1 cifra 2 CC. Secondo la dottrina il giudice delle misure di protezione dell'unione coniugale dispone di un ampio potere d'apprezzamento in quest'ambito (v. fra altri Schwander, Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch I, 3^a ed., Basilea 2006, art. 176 n. 7 seg.). Di conseguenza – e nonostante la cognizione libera e illimitata del Tribunale cantonale in tali casi – nella procedura di ricorso l'opportunità di un eventuale intervento dell'istanza di ricorso nell'apprezzamento fatto dal giudice di merito va valutata con una certa ritenzione. Va verificato infatti innanzitutto se la decisione del giudice di merito rientra nel potere d'apprezzamento a sua disposizione oppure se lo eccede. Come risulterà dai seguenti considerandi nel presente caso il potere d'apprezzamento è stato certamente rispettato nella procedura di prima istanza.

3. Dapprima va ricordato che nel presente stato dei fatti (misure di protezione dell'unione coniugale) non si tratta di un'assegnazione definitiva dell'abitazione coniugale (sentenza del Tribunale federale 5A_766/2008 del 4 febbraio 2009 consid. 4.3; v. pure DTF 133 III 393 consid. 5.1). Una tale va effettuata soltanto qualora si dovesse arrivare alla liquidazione del regime dei beni fra i coniugi nell'ambito di una procedura di divorzio. Se invece i coniugi tornano a convivere, le misure di protezione ordinate per la vita separata decadono, eccetto la separazione dei beni e le misure di protezione dei figli (art. 179 cpv. 2 CC).

4. Quanto ai criteri da considerare per decidere sull'assegnazione dell'abitazione coniugale il Tribunale federale ha stabilito che la decisione va orientata innanzitutto all'utilità dell'abitazione per i singoli coniugi. Qualora non dovesse essere possibile stabilire con chiarezza a quale dei coniugi sia più utile l'appartamento, spetta al coniuge al quale in vista di tutte le circostanze appare più ragionevole imporlo di lasciare l'abitazione (sentenza del Tribunale federale 5A_766/2008 del 4 febbraio 2009 consid. 3.1). Per quanto concerne la valutazione concreta dell'utilità va rilevato in prima linea l'interesse e il benessere dei figli di crescere in un ambiente a loro noto e familiare come pure il fatto che il coniuge senza figli avrà di regola meno difficoltà a trovare una nuova abitazione. Altri criteri primari sono i motivi di salute, ad esempio se uno dei coniugi è particolarmente fragile oppure invalido, e i motivi di necessità dell'abitazione coniugale per l'esercizio della propria attività professionale. Gli interessi affettivi fungono da criterio a titolo sussidiario ed è soltanto se i criteri primari non conducono ad un risultato sufficientemente chiaro che possono essere presi in considerazione anche i diritti reali quali la proprietà o eccezionalmente pure l'utilità economica dell'abitazione (5A_766/2008 consid. 3.2; v. anche Schwander, Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch I, 3^a ed., Basilea 2006, art. 176 n. 7 seg.).

5. Nel presente caso siccome le figlie dei coniugi in questione sono già da tempo indipendenti il primo criterio non è applicabile di partenza. La ricorrente adduce però – come già dinanzi alla prima istanza – che la casa a C. sarebbe più utile a lei siccome svolgerebbe un'attività indipendente e necessiterebbe quindi di un ufficio con accesso separato dall'abitazione e pienamente equipaggiato (allacciamenti di telecomunicazione ecc.). Rispetto all'appartamento da lei preso in affitto a B., la casa a C. sarebbe più adatta dato che disporrebbe di un piano seminterrato con accesso dall'esterno senza dover passare dall'abitazione privata. In questo locale vi sarebbe inoltre tutto l'equipaggiamento necessario. Per di più, la ricorrente è dell'avviso che sarebbe da tenere conto del legame affettivo con la casa e con C. e ritiene a riguardo che, al contrario di lei, il marito non ne dispone

affatto, essendosi trasferito a C. e avendo dimostrato di avere una vita sociale al di fuori di C.. Infine secondo la ricorrente andrebbe pure precisato che l'abitazione coniugale si troverebbe sul terreno di famiglia che gli sarebbe stato ceduto quale anticipo a futura eredità dalla madre e che la costruzione sarebbe stata finanziata per gran parte con dei suoi beni propri (fra l'altro con fr. 150'000.– che il padre avrebbe versato sul conto costruzione negli anni _ e _).

5.1 Passa inosservato nell'argomentazione della ricorrente in prima linea il fatto che i criteri enunciati sopra sviluppati dalla giurisprudenza per l'assegnazione dell'abitazione si riferiscono al momento della dissoluzione della vita comune, quindi al momento in cui vi è contesa su chi debba lasciare l'abitazione coniugale. La situazione giuridica si presenta completamente diversa qualora una delle parti abbia già abbandonato l'abitazione comune e voglia ritornarci. In questo contesto si esige comunque un abbandono relativamente definitivo (a tempo indeterminato), con tanto di locazione di un nuovo appartamento e arredamento di quest'ultimo, e non di un mero abbandono temporaneo in attesa della decisione del giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale, sia causa d'un grande e acuto litigio sia per altri motivi importanti (ad esempio violenza domestica).

5.2 Nella presente fattispecie X.A. aveva evidentemente pianificato la sua partenza dall'abitazione coniugale da diverso tempo; questa quindi non è avvenuta in modo spontaneo. Quest'interpretazione dei fatti è sostenuta fra l'altro anche dagli scritti del 9 gennaio 2009 (doc. di parte resistente 04/1) e del 17 febbraio 2009 (doc. di parte resistente 04/2), in cui X.A. annunciava esplicitamente di stabilirsi altrove e di lasciare la casa al marito. È inoltre palese che l'abbandono della casa a C. sia avvenuto in modo definitivo e a tempo indeterminato, dato fra l'altro che X.A. ha preso in affitto un grande appartamento a 4 ½ locali a B. già il 20 febbraio 2009, firmando un contratto di locazione a durata indeterminata a decorrere dal 1° marzo 2009 (doc. di parte ricorrente 01/2) e trasferendo la sua attività professionale da indipendente in detto appartamento, compresi anche tutti gli allacciamenti telefonici, fax e internet (doc. 2.4).

Lei stessa non si è impegnata ad ottenere una decisione istituzionale quanto all'assegnazione dell'abitazione coniugale. È, infatti, stato il marito a chiederla per sé con istanza del 12 maggio 2009 (doc. 1.1), due mesi e mezzo dopo la partenza della ricorrente. La moglie ha formulato una richiesta simile soltanto nella sua risposta del 23 giugno 2009 (doc. 1.2). Tuttavia nella deposizione fatta in occasione dell'interrogatorio giudiziale d'udienza del 4 maggio 2010 dinanzi alla Presidente f. f. del Tribunale distrettuale Moesa X.A. dichiarò esplicitamente di

lavorare solo circa il 20% a casa e di non aver ancora deciso se fare ritorno in quella casa, dimostrandosi quindi assai insicura quanto alla necessità e alla volontà di ritornare a stare a C.. In queste circostanze appare evidente che la sua partenza dall'abitazione comune entro il 1° marzo 2009 era intesa a lunga durata, cioè perlomeno fino a che la situazione fra i coniugi non si sia chiarita definitivamente (divorzio o eventualmente ripresa della vita comune) oppure che altri importanti motivi non avrebbero causato un cambiamento di opinione.

5.3 Di conseguenza un coniuge che lascia l'appartamento comune e si stabilisce durevolmente altrove senza che vi sia un forte bisogno, ovvero senza che sia intervenuta dimostrabilmente e improvvisamente una situazione assai insopportabile fra i coniugi, deve potersi basare su dei nuovi motivi più che pertinenti per far sì che la sua richiesta d'assegnazione dell'abitazione coniugale possa avere delle minime possibilità di successo. Nella fattispecie però tali motivi non sono rilevabili in nessun modo.

5.4 Ammettendo pure per ipotesi che l'abitazione coniugale a C. sia effettivamente più adatta alla ricorrente per svolgere (una piccola) parte della sua attività indipendente che l'appartamento da 4 ½ locali da lei preso in affitto a B. senza accesso separato ad un ufficio designato a tali attività professionali, questo eventuale svantaggio era già consaputo al giorno del suo trasloco il 1° marzo 2009. X.A. però non ha chiesto immediatamente e di propria iniziativa alla presidenza del Tribunale distrettuale Moesa di assegnarle la casa coniugale, bensì ha preferito trasferire le sue attività professionali a B. in un appartamento da lei preso appositamente in affitto. Il suo netto cambiamento d'idee non può quindi essere giustificato con le eventuali migliori condizioni di lavoro nell'ambito della inoltre relativamente ristretta sua attività indipendente.

5.5 Y.A. beneficia di una rendita AI quale invalido al 100%. Stante esso a pochi mesi dall'età di pensionamento, l'istanza precedente non ha stimato opportuno imputargli un salario ipotetico. La Presidente f. f. del Tribunale distrettuale Moesa ha quindi giudicato che Y.A. non sia attualmente in grado di esercitare un lavoro. Dato che l'invalidità è da considerare quale criterio primario nell'assegnazione dell'abitazione coniugale durante il periodo di separazione, questo fatto è quindi certamente da ritenere a suo favore. Per di più va riconosciuto che per lui sarebbe indubbiamente più difficile trovare una nuova abitazione. Pure da questo punto di vista quindi la sentenza impugnata non è da criticare.

5.6 I legami di diritti reali e di fatto in rapporto all'immobile coniugale sono di importanza secondaria nella prima e meramente temporanea assegnazione e non sono affatto nuovi rispetto alla procedura di prima istanza. Anche questo argomento quindi non è pertinente.

5.7 Per quanto concerne infine i suoi sollevati legami con C., considerati più stretti di quelli del marito, va precisato che vive anch'esso a C. dal 1971, quindi da ben quasi 40 anni (doc. 2.1). Volendo per ipotesi pure ammettere che X.A. disporrebbe effettivamente di legami più forti con il paese e con l'abitazione coniugale, all'inizio del 2009 ciò avrebbe appunto dovuto spingerla ancor più a inoltrare lei stessa presso la presidenza del Tribunale distrettuale Moesa un'istanza tendente a delle misure di protezione dell'unione coniugale quanto innanzitutto all'assegnazione dell'abitazione. La ricorrente invece non l'ha fatto e ha preferito piuttosto trasferirsi durevolmente a B.. A questo punto il suo argomento – pur volendolo ammettere – non avrebbe quindi nessun peso.

5.8 Dagli atti non sono infine rilevabili altri motivi pertinenti a favore di un'assegnazione in uso dell'abitazione coniugale alla moglie pur in questo momento.

6. Per questi motivi il ricorso va respinto.

7. Considerando quanto precede non è rilevabile nessun motivo per modificare la ripartizione dei costi di procedura di prima istanza come effettuata dalla giudice di prime cure. Questa ripartizione si rivela del tutto giustificata, dato che secondo la prassi nelle procedure di diritto matrimoniale di prima istanza i costi non vanno ripartiti in base alla mera soccombenza numerica.

8. I costi della procedura di ricorso seguono peraltro la soccombenza e vanno quindi a carico della ricorrente (art. 122 CPC-GR).

III. Il giudice unico in materie civili giudica

1. Il ricorso è respinto.
2. I costi della procedura di ricorso, composti dalla tassa di giustizia di fr. 1'500.— e quella di scritturazione di fr. 128.—, quindi di complessivi fr. 1'628.—, vanno a carico della ricorrente, con l'obbligo di versare al resistente l'indennità di fr. 1'000.— (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.— può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72, 74 cpv. 2 lett. a della Legge sul Tribunale federale (LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. Nei due casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF.
4. Comunicazione a: